



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di PISA

**Regolamento per l'istituzione e gestione dell'Albo degli Operatori Economici
per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie.**

Aggiornamento Gennaio 2026

Art. 1 – Oggetto e finalità.

Il presente documento, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") e dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.1 al Codice, disciplina l'istituzione e la gestione dell'elenco degli Operatori Economici (di seguito anche "Albo") che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pisa (di seguito UDEPE) si riserva di utilizzare per gli affidamenti inferiori alle soglie comunitarie di cui l'art. 14, comma 1, lett. c) del Codice.

Il regolamento è finalizzato a definire le regole di istituzione e tenuta dell'albo garantendo regole uniformi e sistematiche.

Si procederà con la pubblicazione di un apposito avviso pubblico che definirà la documentazione da fornire in sede di richiesta di iscrizione. Tale avviso sarà pubblicato sui siti ANAC e del Ministero della Giustizia dove saranno specificati e divulgati i criteri e le procedure per l'iscrizione.

L'albo si configura come un elenco aperto e, pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda di inserimento.

Art. 2: Approvazione Elenco, pubblicità e durata.

L'Elenco, approvato con Ordine di Servizio, è sottoposto a revisione ogni 3 (tre) anni decorrenti dalla data di approvazione, sempre attraverso apposito Ordine di servizio.

Nei sei mesi antecedenti la scadenza l'Operatore Economico potrà presentare tramite PEC richiesta per il rinnovo dell'iscrizione e, in tale sede, dovrà autocertificare il permanere dei requisiti attraverso l'apposito modulo (all.2 al presente regolamento). L'Ufficio UDEPE comunicherà l'esito del procedimento con le stesse modalità previste nel successivo art. 4 del presente Regolamento.

In sede di revisione si inviterà gli Operatori Economici già iscritti a confermare la loro volontà a rimanere nell'Albo e, nel caso, a dichiarare il permanere del possesso dei requisiti richiesti. Contestualmente, si rinnoverà la pubblicazione del Bando per darne pubblicità.

Copia dell'Albo è trasmesso all'Autorità nazionale Anti Corruzione (ANAC) ed al Ministero della Giustizia per le pubblicazioni nell'apposita sezione Trasparenza. Sono altresì trasmesse copie dell'Elenco e dei relativi ordini di Servizio all'Ufficio Interdistrettuale per la Toscana e l'Umbria e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Art. 3: Struttura dell'Albo.

L'albo è articolato in differenti sezioni in cui gli Operatori Economici saranno inseriti in base alle categorie ATECO per cui sono abilitati e precisamente:

- Operatori Economici esecutori di lavori;
- Operatori Economici fornitori di beni;
- Operatori Economici fornitori di servizi.

Le sezioni sono articolate in base alle categorie merceologiche e al codice attività nonché alla loro descrizione.

Le categorie sono inserite in unica classe d'importo compresa tra quelle previste dall'art 50, comma 2, lettera a) e b) del Codice, al netto IVA, e quelle di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) e c) del Codice.

Art. 4: Modalità di iscrizione e requisiti richiesti.

L'operatore Economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza (all.1) e autocertificare, attraverso apposito modello (all. 2), il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 -98 del Codice e dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 110 del Codice (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche professionali).

In particolare, gli operatori interessati, ai fini dell'iscrizione nel presente elenco, dovranno dichiarare:

- di possedere i requisiti di capacità generale per le procedure di affidamento di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs.36/2023 per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei fornitori;
- di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
- di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure della prevenzione della criminalità;
- di non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
- di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
- in caso di operatore economico iscritto al registro delle imprese, autocertificazioni di iscrizione al registro delle imprese presso la competente

Camera di Commercio Industria Artigianato di competenza con le modalità di cui al D.P.R. 44/2000, o in cui si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

- in caso di obbligo di iscrizione ad elenchi o albi professionali, autodichiarazione di iscrizione c/o l'albo di competenza o altro;
- di essere in regola con il documento unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 20/10/2007 e ss.mm.ii.;
- di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, Legge 12 Marzo 1999, n. 68) oppure di non essere assoggettabili alla stessa;
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
- di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della l. 136/2010 per i quali ci si riserva di rilasciare dichiarazione nel caso di aggiudicazione;
- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla normativa vigente per l'esecuzione di lavori, forniture, servizi nonché prestazioni professionali corrispondenti alla sezione dell'Elenco di interesse.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo prot.uepe.pisa@giustiziacert.it.

L'istanza dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con una delle seguenti modalità: i) in formato digitale, ii) in forma olografa, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

A seguito della verifica della completezza della istanza, la Direzione disporrà l'inserimento dell'operatore dandone comunicazione allo stesso entro 30 giorni lavorativo. Qualora emergessero lacune o dubbi sulla ammissibilità della istanza di inserimento, l'Ufficio inviterà l'Operatore a produrre documenti integrativi o fornire chiarimenti tramite PEC entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione o specificazione del contenuto della documentazione carente e/o difforme, la domanda di iscrizione si intende rigettata.

Nei casi di reiezione ne sarà data tempestiva comunicazione all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, specificando i motivi del mancato accoglimento. Entro 10 (dieci) giorni dal rigetto, il richiedente ha diritto a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe il termine per concludere il procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione delle osservazioni o, in assenza di queste, dalla scadenza del termine dei 10 (dieci) giorni.

Gli Operatori iscritti sono tenuti a comunicare all'UdEPE Pisa (esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: prot.uepe.pisa@giustiziacert.it ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione all'Elenco, **entro 15 giorni dal verificarsi del fatto medesimo**.

Art. 5: Controlli.

L'Ufficio UDEPE eserciterà attività di controllo sulla sussistenza e attualità dei requisiti di iscrizione nell'Elenco. Saranno effettuati controlli a campione per un minimo del cinque per cento dei rapporti in essere. Entro il 28 febbraio di ciascun anno si darà atto formalmente dei controlli effettuati tramite atto dirigenziale.

Resta salva la potestà di controllo della Direzione anche al di fuori dei limiti suindicati.

Art. 6: Informazioni Generali sull'utilizzo dell'Albo.

L'UDEPE potrà avvalersi dell'Albo nei limiti degli importi indicati dall'art. 1, ai fini dell'espletamento delle procedure di affidamento, consultando gli Operatori Economici iscritti e invitandoli a presentare apposita offerta.

L'UDEPE, in qualità di pubblica amministrazione, è obbligata, per gli affidamenti superiori ai 5.000,00 €, a ricorrere a piattaforme digitali di approvvigionamento certificate, nello specifico, l'Ufficio si avvale della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa). Pertanto, ai fini del perfezionamento di un eventuale affidamento superiore ai 5.000,00 € e, comunque in ogni caso previsto dalla normativa, saranno privilegiati gli Operatori Economici che operano sulla piattaforma.

L'affidamento dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 50 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto superiore ai 5.000,00 €, avviene nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice stesso. È consentita la deroga per gli affidamenti inferiori ai 5.000,00 (art. 49, comma 6 del Codice).

Resta ferma la facoltà dell'UDEPE di invitare anche operatori economici, ritenuto idonei, ma non iscritti all'Albo nei seguenti casi:

- per l'impossibilità di utilizzare l'Albo per la specializzazione o caratteristiche tecniche del lavoro, servizio o fornitura da acquisire;
- quando, per specifiche indagini di mercato, si ritenga opportuno ampliare la concorrenza ad altri Operatori Economici;
- qualora nessuno degli operati invitati abbia presentato un'offerta;
- qualora, per il lavoro, servizio o fornitura da acquisire non siano iscritti Operatori Economici nella categoria rispondente, o lo siano in numero insufficiente.

L'iscrizione all'Albo non è in ogni caso una condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento.

Art. 7: Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del DGPR 679/2016 i dati personali di cui l'UDEPE verrà in possesso saranno raccolti e utilizzati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8: Allegati:

- Allegato 1: Modello per istanza iscrizione all'Albo
- Allegato 2: Modello Autocertificazione Requisiti